

Nota di lettura
dell'articolo 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*

Il governo ha emanato il **decreto legge 95/2012** – pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 6 luglio 2012 n. 156, che ha iniziato il suo iter di conversione in legge come **AS 3396** - per la revisione della spesa pubblica andando ad incidere in maniera significativa anche sulle società pubbliche.

L'articolo 4 del succitato decreto rubricato *Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*, interviene con specifiche misure restrittive in materia di società partecipate direttamente ed indirettamente dalle amministrazioni pubbliche.

Il **comma 1** dell'articolo 4 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, che nell'anno 2011 hanno conseguito un **fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento**, devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 ovvero privatizzate con procedura di evidenza pubblica– in questo caso entro il 30 giugno 2013 - cedendone le partecipazioni detenute al 7 luglio 2012 con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il **comma 2** dispone che nel caso di inerzia dell'amministrazione nella liquidazione o cessione delle società, a decorrere dal 1° gennaio 2014 queste ultime non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, se non effettuati in economia, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni dell'articolo in commento - salvo quelle inerenti i componenti dei Consigli di amministrazione, di cui al comma 5 - **non si applicano** alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi del codice appalti s.m.i., a Consip e Sogei ed alle società di cui al comma 1 individuate con specifico DPCM per compiti di tutela della riservatezza e sicurezza dei dati e per assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo.

Il **comma 4** stabilisce che i **Consigli di Amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri.**

Per le **società a partecipazione diretta**, due membri devono essere dipendenti dell'amministrazione sociale o di quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime.

Per le **società a partecipazione indiretta** due membri devono essere scelti tra dipendenti dell'amministrazione che partecipa nella società controllante o quella con poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime e dipendenti della stessa società controllante.

I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.

In luogo del Consiglio di Amministrazione **è comunque consentita la nomina di un amministratore unico.**

La disposizione in commento decorre dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione, successivo al 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto).

Il **comma 5** prevede che, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, **per le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta i Consigli di Amministrazione devono essere composti da tre o cinque membri**, secondo la complessità delle attività svolte.

Nel caso di Consigli di Amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata ai sensi del comma precedente.

Per le società a **partecipazione diretta**, nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime.

Per quelle a **partecipazione indiretta** invece sempre nel caso di Consigli di Amministrazione composti da cinque membri, almeno tre membri devono essere scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, d'intesa tra le stesse, e dipendenti della stessa società controllante. **In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte** e al Presidente potranno essere affidate deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione in commento decorre dal primo rinnovo dei Consigli di Amministrazione successivo al 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto).

Il **comma 6** dispone che a decorrere **dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo** da enti di diritto privato, anche mediante convenzioni, soltanto **in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con quella comunitaria**. Gli enti di cui agli artt. da 11 a 42 del cc (enti locali, persone giuridiche private, società, associazioni, fondazioni e comitati) che forniscono servizi all'amministrazione a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

Il **comma 7** sancisce, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, che a decorrere **dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato beni e servizi strumentali alla propria attività**, mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti.

Il **comma 8** prevede che **dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto** può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la **gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui**. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.

Il **comma 9** prevede che dal 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto) e fino al 31 dicembre 2015, **alle società di cui al comma 1 si applicano i limiti alle assunzioni previsti per le amministrazioni controllanti, che sono quindi estesi anche alle società indirettamente controllate**. Per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato ISTAT della pubblica amministrazione, resta fermo, sino al 7 luglio 2012, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto legge 78/2012 smi. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi

nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18 c. 2 dl 11/08 smi).

Il **comma 10** dispone che **dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato** ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa **nel limite del 50%** della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Il **comma 11** prevede che a decorrere **dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti** delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Il **comma 12** prevede che **le amministrazioni vigilanti verificano il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti**. In caso di violazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

Il **comma 13 esclude dall'applicazione** dalle disposizioni contenute nell'articolato, le società quotate e loro controllate.

Il **comma 14** dispone che, sempre dal 7 luglio 2012 (entrata in vigore del decreto), **è fatto divieto, a pena di nullità, inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, ed amministrazioni statali**. Tali clausole perdono efficacia dalla predetta data, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali.